

**Edizione di martedì 1 Settembre 2020**

## **CASI OPERATIVI**

**Beni strumentali “prenotati” e successiva scelta del leasing**  
di **EVOLUTION**

## **AGEVOLAZIONI**

**Finalmente operativo il pegno rotatorio per prodotti DOP e IGP**  
di **Luigi Scappini**

## **AGEVOLAZIONI**

**Credito d'imposta commissioni pos: pronto il codice tributo**  
di **Lucia Recchioni**

## **AGEVOLAZIONI**

**Bonus pubblicità 2020: al via la comunicazione di accesso**  
di **Debora Reverberi**

## **IMPOSTE INDIRETTE**

**Imposta di registro: rilevano solo gli effetti giuridici dell'atto**  
di **Fabio Landuzzi**

## CASI OPERATIVI

---

### ***Beni strumentali “prenotati” e successiva scelta del leasing***

di **EVOLUTION**



***Quali sono le conseguenze sul credito d'imposta beni strumentali della scelta della modalità di effettuazione dell'investimento tramite leasing successiva alla “prenotazione” entro il 31.12.2020?***

La nuova disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali si applica, in base al comma 185, dell'articolo 1, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), agli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati:

- dal 01.01.2020 al 31.12.2020;
- entro il 30.06.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020 il bene risultati “prenotato”.

La “prenotazione” del bene al 31.12.2020 incardina dunque l'investimento alla disciplina agevolativa in vigore nell'anno 2020, purché esso venga effettuato entro la data prevista *ex lege*.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



## AGEVOLAZIONI

---

### ***Finalmente operativo il pegno rotatorio per prodotti DOP e IGP***

di Luigi Scappini



Arriva un altro tassello importante per supportare il comparto agricolo in questo momento di congiuntura economica sfavorevole: il [decreto Mipaaf 23.07.2020](#), con cui viene data attuazione al **pegno rotatorio** previsto dall'**articolo 78**, commi da **2-duodecies** a **2-quaterdecies**, **D.L. 18/2020**, è stato infatti pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 215 del 29 agosto 2020**.

Il decreto prevede che i **prodotti agricoli** e **alimentari** a denominazione d'origine protetta (**DOP**) o a indicazione geografica protetta (**IGP**), comprensivi dei **prodotti vitivinicoli** e delle **bevande spiritose** possono, sulla falsariga di quanto già previsto ad esempio per i prosciutti (L. 401/1985) e i prodotti lattiero caseari a lunga conservazione a denominazione di origine (L. 122/2001), essere **oggetto di pegno**.

In tal modo viene data la **possibilità** alle imprese agricole di procurarsi risorse **finanziarie** di terzi offrendo quale **garanzia** il loro stesso **business**.

La **possibilità** di offrire in pegno i propri prodotti DOP e/o IGP, per espressa previsione di cui all'articolo 1, può avvenire **a partire dal giorno** in cui le unità di **prodotto** vengono **collocate** nei **locali di produzione** e/o **stagionatura** e/o **immagazzinamento** e, all'ulteriore condizione che le suddette unità siano **identificate** con le modalità previste dal decreto in tema di registri.

In altri termini, il prodotto può diventare oggetto di pegno a partire da quando entra nell'azienda.

Ogni singola operazione di **pegno** deve essere **annotata**, a cura del **creditore** su di un **registro**, distinto per singolo creditore e **conservato a cura del debitore**, salvo diversa intesa tra le parti.

Ancor **prima** dell'annotazione, tuttavia, è previsto che, contestualmente alle operazioni di costituzione in pegno, il **creditore** pignoratizio **individua** i **prodotti** DOP e IGP sottoposti a pegno.

Fanno **eccezione** a tale procedura i prodotti **vitivinicoli** e l'**olio di oliva** per i quali è prevista una **modalità alternativa**.

Il decreto contiene un **fac simile** di registro in cui dovrà essere data evidenza della data di costituzione, durata, nonché gli elementi necessari a identificare i beni DOP e/o IGP che costituiscono oggetto del pegno quali mese/anno di produzione, varietà, Regione di produzione, partita o lotto, kg o litri.

I **registri** sono annualmente **vidimati** da un **notaio**. Anche in questo caso fanno **eccezione** i prodotti **vitivinicoli** e l'**olio di oliva**.

Per questi prodotti, è **prevista** la possibilità, da parte del dante il pegno (il debitore) di procedere all'annotazione nei **registri telematici**, di cui al decreto Mipaaf n. 293/2015 e n. 16059/2013, istituiti nell'ambito del **SIAN** (Sistema informativo agricolo nazionale).

In tal caso, come previsto dall'[allegato 2](#) al decreto Mipaaf 23 luglio 2020, i **dati** da indicare sono:

- la **tipologia**;
- il **quantitativo** da utilizzare quale pegno;
- il **recipiente** (silos, botte o altro) in cui il prodotto sfuso è stoccato;
- il lotto per il prodotto confezionato;
- la **data di costituzione e di estinzione** del pegno rotativo;
- l'istituto bancario interessato; e
- il **valore del pegno in euro**.

Nel caso di **dazione** in pegno di categorie e **tipologie diverse**, si dovrà procedere a una **presa in carico distinta**.

Inoltre, è previsto che i **recipienti** in cui sono contenuti i prodotti individuati quale pegno rotativo devono essere **utilizzati** esclusivamente per contenere i **vini** e gli **olii medesimi** ed il relativo codice alfanumerico identificativo deve essere indicato a registro.

Ogni **spostamento** di prodotto costituito in pegno in altro recipiente deve essere **annotato** a registro nella **stessa giornata** di effettuazione dell'operazione e tale spostamento deve essere comunicato alla banca finanziatrice e al relativo organismo di controllo, almeno 2 giorni precedenti quelli di effettuazione dell'operazione.

Da ultimo, l'[articolo 3](#) prevede che la constatazione dell'**estinzione totale o parziale** dell'operazione sui prodotti DOP e IGP costituiti in pegno avviene mediante **annotazione** sul **registro** o registrazione sul registro telematico nel caso di prodotti vitivinicoli e olio.

Il decreto non può che essere colto con favore in quanto, in questo modo, si amplia l'offerta di **prodotti finanziari** fruibili dal settore; inoltre, finalmente il Legislatore introduce uno

strumento *ad hoc* per il settore, ritagliato su misura in funzione delle esigenze e delle caratteristiche di chi lo deve utilizzare.

A questo si aggiunge che, in questo modo, si pone fine al “periglioso” *iter* attuativo di quanto previsto dal **D.L. 59/2016 (il c.d. Decreto banche)** che, a distanza di 4 anni, **non era ancora riuscito** a produrre un **regolamento attuativo**.

## AGEVOLAZIONI

### ***Credito d'imposta commissioni pos: pronto il codice tributo***

di **Lucia Recchioni**



Con la [risoluzione 48/E/2020](#), pubblicata ieri, 31 agosto, è stato istituito il **codice tributo** per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del **credito d'imposta per le commissioni** addebitate per le transazioni effettuate mediante **strumenti di pagamento elettronici**.

Risulta quindi finalmente possibile l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta istituito dall'**articolo 22 D.L. 124/2019**, pari al **30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili**.

Si ricorda, a tal proposito, che il credito d'imposta spetta esclusivamente sulle **commissioni** dovute in relazione alle **cessioni di beni e servizi**:

- effettuate da **esercenti** che, nell'anno d'imposta precedente, hanno realizzato **ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro**,
- rese nei confronti dei **consumatori finali** a decorrere dal **1° luglio 2020**.

Nell'ambito della disciplina in esame sono previsti **specifici obblighi informativi**:

- gli **operatori finanziari** che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi che consentono il pagamento elettronico devono **comunicare, all'Agenzia delle entrate**, le informazioni necessarie a **controllare la spettanza del credito d'imposta**,
- i **prestatori di servizi di pagamento** devono trasmettere agli **esercenti** l'elenco delle **transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte**.

Mentre le informazioni da **trasmettere all'Agenzia delle entrate** e le modalità di trasmissione sono state definite con il [Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 181301 del 29.04.2020](#), alle comunicazioni da inviare agli **esercenti** è stato dedicato il **Provvedimento della Banca d'Italia 21.04.2020**.

In forza del Provvedimento della Banca d'Italia da ultimo citato le **informazioni da trasmettere**

**agli esercenti** sono le seguenti:

- a) **l'elenco delle operazioni** di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- b) il **numero e il valore totale delle operazioni di pagamento** effettuate nel periodo di riferimento;
- c) il **numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali** nel periodo di riferimento;
- d) un **prospetto descrittivo delle commissioni addebitate** all'esercente nel mese di addebito che illustri: l'ammontare delle commissioni totali; **l'ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali**; l'ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Le informazioni appena richiamate devono essere **trasmesse agli esercenti per via telematica** (tramite pec o con la pubblicazione nell'*online banking* degli stessi) **entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento**.

Il **credito d'imposta**, calcolato alla luce dei dati trasmessi dai prestatori dei servizi di pagamento, può essere **utilizzato esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo** a quello di sostenimento della spesa, **utilizzando il codice tributo istituito con la [risoluzione AdE 48/E/2020](#) ("6916" denominato "*Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici - articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124*")**.

L'appena richiamato codice tributo deve essere esposto nella sezione "**Erario**" e può essere utilizzato sia per indicare gli **importi a credito derivanti dall'utilizzo del credito d'imposta**, sia gli **importi a debito connessi al riversamento dell'agevolazione**.

I campi "**mese di riferimento**" e "**anno di riferimento**" devono essere valorizzati con il mese e l'anno **in cui è stata addebitata la commissione** che dà diritto al credito d'imposta.

Si ricorda, da ultimo, che **il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, **fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo**.

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Bonus pubblicità 2020: al via la comunicazione di accesso***

di Debora Reverberi



Master di specializzazione  
**LABORATORIO OPERATIVO SULLE  
RIORGANIZZAZIONI SOCIETARIE**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

A partire **da oggi, 01.09.2020, e fino al 30.09.2020**, è possibile presentare al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri **la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta investimenti pubblicitari (c.d. bonus pubblicità)** effettuati o da effettuarsi **nell'anno 2020**, prevista dall'**articolo 5, comma 1, del [D.P.C.M. n. 90 del 2018](#)**.

**La nuova finestra temporale di trasmissione delle comunicazioni di accesso** al credito d'imposta **non compromette la validità di quelle trasmesse nel periodo compreso "a regime" tra il 01.03 e il 31.03**; in tal caso i contribuenti possono optare per una delle seguenti alternative:

- attendere la **rideterminazione del credito d'imposta comunicato nel mese di marzo 2020 con i nuovi criteri di calcolo** introdotti dal Decreto Rilancio, quantificazione che sarà resa disponibile al termine della nuova finestra temporale nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate;
- presentare **dal 09.2020 al 30.09.2020 una nuova comunicazione sostitutiva di quella presentata nel mese di marzo 2020**.

Ai fini della concessione dell'agevolazione risulta **irrelevante l'ordine cronologico di trasmissione** e in caso di insufficienza delle risorse disponibili si provvede al **riparto in misura percentuale tra i soggetti ammessi**.

**La comunicazione per l'accesso** al credito d'imposta deve essere presentata **al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri** esclusivamente **attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**, utilizzando l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area autenticata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS.

**Il modello di comunicazione da utilizzare è stato aggiornato il 27.08.2020** con le novità apportate dal Decreto Rilancio.



Gli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuarsi nell'anno 2020 beneficiano di un **regime straordinario di accesso al credito d'imposta**, misura originariamente istituita per l'anno 2018 dall'articolo 57-bis del [D.L. 50/2017](#), convertito con modificazioni in Legge 96/2017.

Tale regime straordinario è stato introdotto con la **finalità di contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari** innescata dall'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19, tramite i seguenti due step:

1. l'**articolo 98, comma 1, L. 18/2020** (c.d. Decreto Cura Italia), che ha **abrogato il requisito di investimento incrementale e fissato l'aliquota unica** al 30%;
2. l'**articolo 186 L. 34/2020** (c.d. Decreto Rilancio), che ha **potenziato l'intensità del credito d'imposta, mediante incremento dell'aliquota dal 30% al 50% e contestuale innalzamento del tetto di spesa annuo a 60 milioni di euro**.

Da ultimo la [circolare "multiquesito" dell'Agenzia delle entrate 25/E/2020](#) ha fornito chiarimenti circa i requisiti per beneficiare del credito d'imposta investimenti pubblicitari nell'anno 2020.

Il regime straordinario di accesso previsto per il bonus pubblicità 2020 spetta dunque nella misura unica di credito d'imposta pari al **50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuarsi nell'anno**, entro i seguenti limiti:

- **limiti del regime "de minimis"** di cui al [Regolamento UE 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014](#);
- limite delle **risorse stanziato per l'anno 2020**, pari a **60 milioni di euro**.

Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati sui seguenti **mezzi di informazione**:

- **su giornali quotidiani e periodici, anche online**, entro un limite di 40 milioni di euro di risorse stanziato;
- **su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali**, analogiche o digitali, **non partecipate dallo Stato**, entro un limite di 20 milioni di euro di risorse stanziato.

Resta **invariato l'ambito applicato soggettivo** previsto dalla norma istitutiva e sono pertanto potenziali beneficiari i seguenti soggetti:

- titolari di reddito d'impresa;
- lavoratori autonomi;
- enti non commerciali.

Tuttavia il passaggio da un metodo di calcolo incrementale a volumetrico e **l'insussistenza del requisito di incrementalità** per l'anno 2020 determinano un **ampliamento della platea dei soggetti beneficiari**.

Come chiarito dalla [circolare AdE 25/E/2020](#), il credito d'imposta spetta in relazione agli investimenti effettuati nell'anno 2020, **non risultando necessario né il sostenimento nell'anno precedente di analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, né un valore incrementale degli investimenti superiore all'1% di quelli dell'anno precedente.**

Al bonus pubblicità 2020 risultano dunque ammessi anche:

- i soggetti che **hanno effettuato investimenti 2020 inferiori a quelli 2019;**
- i soggetti che **non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2019;**
- i soggetti che **hanno iniziato l'attività nel 2020.**

A completamento dell'iter di ottenimento del beneficio, **successivamente all'invio della comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, dovrà essere inviata, con la stessa modalità telematica, dal 01.01.2021 al 31.01.2021, la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettivamente realizzati.**

## IMPOSTE INDIRETTE

### ***Imposta di registro: rilevano solo gli effetti giuridici dell'atto***

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

## I MODELLI ORGANIZZATIVI DEGLI STUDI PROFESSIONALI: ASPETTI FISCALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **Corte Costituzionale** nella [sentenza n. 158 del 21.07.2020](#) ha dichiarato **non fondata la questione di legittimità costituzionale** dell'articolo 20 [D.P.R. 131/1986](#) (il "Tur"), come modificato dalla **L. 205/2017**, e precisamente laddove tale norma prescrive che, ai fini della **liquidazione dell'imposta di registro**, l'**interpretazione dell'atto** portato alla registrazione debba essere esclusivamente riferita al contenuto dell'atto stesso ed ai suoi **effetti giuridici**, **senza possibilità** di ricorrere ad **elementi esterni extratestuali** come pure ad **atti ad esso collegati**, a sola esclusione di quanto disposto dalle specifiche norme dello stesso Tur.

Nella **circolare n. 18/2020**, **Assonime** dedica uno specifico approfondimento a questa importante decisione della Corte Costituzionale che, come ci si augura, dovrebbe finalmente **porre fine alle vicissitudini** che hanno sinora riguardato l'**applicazione dell'articolo 20 Tur** nella liquidazione dell'imposta di registro dovuta per gli atti portati a registrazione.

Si ricorderà che, con il **comma 87 dell'articolo 1 L. 205/2017**, era stato appunto modificato l'articolo 20 Tur, riguardante l'interpretazione (qualificazione) degli atti portati a registrazione; a seguito di questa modifica erano poi sorte posizioni contrastanti circa la sua **portata innovativa o interpretativa**, questione che avrebbe dovuto trovare soluzione, nelle intenzioni del Legislatore, con il **comma 1087, lett. a), della Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018)** che ne aveva affermato la portata di **norma di interpretazione autentica**.

Tuttavia, la Cassazione – e poi anche altre commissioni tributarie – aveva in seguito sollevato **dubbi circa la legittimità costituzionale** di questa norma, in particolare intravedendo una lesione dei principi di capacità contributiva, di eguaglianza e di ragionevolezza.

Come premesso, con la [sentenza n. 158/2020](#), la **Corte Costituzionale** ha dichiarato **infondata la questione di legittimità costituzionale**, respingendo anche la tesi intermedia che nel procedimento era stata propugnata dall'Avvocatura di Stato.

Gli **effetti di questa sentenza sono molto significativi**, in quanto, fra l'altro, chiariscono che il

novellato testo dell'**articolo 20 Tur** si applica **retroattivamente**, così da spiegare effetti anche sui **conteziiosi pendenti**, ove quindi non definitivamente chiusi.

La Corte Costituzionale osserva dapprima come il **significato delle parole** contenute nella norma interpretativa, unitamente ai **lavori preparatori**, impone che *“nell’interpretare l’atto presentato a registrazione, si debba **prescindere dagli elementi extratestuali** e dagli **atti ad esso collegati**, salvo quanto disposto dagli articoli successivi del medesimo Dpr n. 131 del 1986”*.

L’intervento del Legislatore, prosegue la Corte, vuole allora confermare espressamente la *“**tassazione isolata del negozio** veicolato dall’atto presentato alla registrazione secondo gli **effetti giuridici** da esso desumibili”* ed è di per sé coerente con i principi ispiratori della disciplina dell’imposta di registro, ed in particolare con la sua **natura di imposta d’atto**.

Perciò, l’interpretazione dell’atto portato a registrazione, secondo l’articolo 20 in oggetto, **deve essere circoscritta “agli effetti giuridici dell’atto”**, così che l’imposta va liquidata **secondo la tipizzazione stabilita dalle voci** della Tariffa allegata al Tur, **senza che possa assumere rilievo ogni altro elemento esterno**, anche se portato o venuto a conoscenza dell’Amministrazione Finanziaria, ed anche se in qualche modo interagente con l’atto posto a registrazione, fatto salvo per quanto fosse previsto dagli articoli successivi dello stesso Tur.

La conferma dell’imposta di registro come imposta d’atto e come **prelievo riferito agli effetti giuridici** dell’atto presentato alla registrazione, **senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali** e gli atti collegati, è quindi il **passaggio chiave** dell’intervento del Legislatore non meritevole di censure di incostituzionalità.

**Né vale l’obiezione** per cui l’esclusione della rilevanza interpretativa degli elementi extratestuali e del collegamento negoziale potrebbe favorire la **fruizione di indebiti vantaggi fiscali**, posto che a tale presidio è posta la **disciplina dell’abuso del diritto** di cui all’**articolo 10-bis L. 212/2000**, con le relative **tutele endoprocedimentali**.

Infatti, ricondurre l’**articolo 20 Tur** ad una portata riquilificatoria dell’atto posto a registrazione in chiave antielusiva avrebbe l’effetto – sottolinea la Corte – di consentire all’Amministrazione Finanziaria di *“operare in funzione antielusiva **senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale** stabilita a favore del contribuente e, dall’altro, di svincolarsi da ogni riscontro di indebiti vantaggi fiscali e di operazioni **prive di sostanza economica**, precludendo di fatto al medesimo contribuente ogni **legittima pianificazione fiscale** (invece pacificamente ammessa nell’ordinamento tributario nazionale e dell’Unione europea)”*.

Anche quest’ultimo passaggio della [sentenza n. 158/2020](#) appare di **grande rilievo** nel chiarire la portata ed i confini della disciplina dell’abuso del diritto e della sua **corretta ed equilibrata applicazione**.